

Certificazione Unica 2021 - Invio all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.1.2021 n. 13088, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2021" (CU 2021), relativi all'anno 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione (aggiornate in data 5.2.2021) e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2021, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2021);
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro lo stesso termine del 16.3.2021, utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

Le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono continuare ad essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2021.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla "Certificazione Unica 2021".

2 AMBITO APPLICATIVO DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2021"

La "Certificazione Unica 2021" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2020;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2020, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-*bis* del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2020 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-*ter* del DPR 600/73;
- i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi"), di cui all'art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2020;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2020 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;
- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;

- i dati assicurativi INAIL.

2.1 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2020 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 COMPENSI EROGATI AI “CONTRIBUENTI MINIMI” E AI “CONTRIBUENTI FORFETTARI”

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020:

- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 5 co. 2 del provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820).

Analogamente, la Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei ricavi e compensi corrisposti nel 2020:

- alle persone fisiche che applicano il regime agevolato relativo ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
- che non sono stati assoggettati alla prevista ritenuta d'acconto a seguito del rilascio al sostituto d'imposta che eroga tali ricavi o compensi di un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva prevista per tale regime (art. 1 co. 67 della L. 190/2014).

2.3 REDDITI EROGATI DAI “CONTRIBUENTI FORFETTARI” EX L. 190/2014

2.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall'1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall'art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Tali soggetti sono quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali (interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017).

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2020, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

2.3.2 Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfettario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Se tali ritenute rientrano nell'ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2021, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

2.4 OPZIONE PER IL REGIME DELLE REGISTRAZIONI IVA

Le Certificazioni Uniche 2021 riguardano le somme corrisposte nel 2020, indipendentemente dal regime contabile e fiscale applicato dal sostituto d'imposta che potrebbe, invece, determinare il concorso al reddito delle medesime somme in un periodo d'imposta diverso da quello di effettivo pagamento.

Ad esempio, si consideri l'impresa Alfa in regime di contabilità semplificata con opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 co. 5 del DPR 600/73) che abbia ricevuto e registrato nel 2020 una fattura per prestazioni professionali rese da un commercialista in regime forfettario, provvedendo al pagamento del compenso nel 2021. In tale ipotesi, l'impresa Alfa dovrà certificare il compenso utilizzando la Certificazione Unica 2022, riferita alle somme erogate nel 2021. Ciò vale indipendentemente dal fatto che, per il regime contabile e fiscale applicato dall'impresa, il compenso professionale concorra quale componente negativo di reddito dell'annualità 2020.

2.5 DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D'IMPOSTA

La Certificazione Unica 2021 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta e che erano tenuti:

- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

Si ricorda che non sono sostituti d'imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:

- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2021 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una "dichiarazione sostitutiva" semplificata.

2.6 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI *CAPITAL GAIN* E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

La Certificazione Unica 2021 non riguarda invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021);
- dei *capital gain*, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve contenere:
 - le generalità e il codice fiscale del contribuente;
 - la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;
 - la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
 - gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare:

- delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
- delle ritenute operate.

3 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2021” ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all’Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
 - direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
 - oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021, il sostituto d’imposta deve utilizzare il modello “ordinario”:

- che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2021);
- da compilare secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2021 è infatti costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2021 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato, nel campo 8, il codice della “categoria particolare”, secondo quanto previsto nella “Tabella G” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2021, che viene di seguito riportata.

TABELLA G - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z3	Soci di cooperative artigiane di cui legge n. 208 del 2005
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)		

3.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2020;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2020 (modelli 730/2020), sia in relazione al dichiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2020 congiunto);
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d'imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga (c.d. "*bonus* Renzi"), applicabile fino al 30.6.2020, e i dati relativi al nuovo "trattamento integrativo", applicabile dall'1.7.2020;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai lavoratori "frontalieri", ai redditi esenti, ai *bonus* e *stock option* soggetti all'adizionale del 10%;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell'impresa, soggette all'imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ad operazioni straordinarie;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l'indicazione del codice fiscale del

coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

- i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “*welfare aziendale*”;
- i dati relativi ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 del TUIR, per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale;
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

3.1.1 Principali novità

“Bonus Renzi”, nuovo trattamento integrativo e nuova detrazione d’imposta

Con riferimento alla Certificazione Unica 2021, relativa all’anno 2020, le principali novità riguardano la disciplina relativa alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e assimilato contenuta nel DL 5.2.2020 n. 3, conv. L. 2.4.2020 n. 21, con il quale sono stati introdotti:

- a decorrere dall’1.7.2020, un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “*bonus Renzi*”, spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
- una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in relazione alle prestazioni rese tra l’1.7.2020 e il 31.12.2020 (poi messa a regime dalla legge di bilancio 2021).

Per l’indicazione dei dati relativi al nuovo “trattamento integrativo” è stata quindi inserita una nuova sezione (punti da 400 a 410). L’ammontare dell’ulteriore detrazione va invece indicata nel punto 368.

Inoltre, nei nuovi punti 13 e 14 occorre indicare i giorni di lavoro che ricadono nel primo o nel secondo semestre 2020, in modo da parametrare il “*bonus Renzi*”, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione al relativo periodo di applicazione.

La Certificazione Unica 2021 tiene anche conto della speciale clausola di salvaguardia prevista dall’art. 128 del DL 34/2020, con il quale, a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che il “*bonus Renzi*” (applicabile fino al 30.6.2020) e il nuovo “trattamento integrativo” (applicabile dall’1.7.2020) sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui previsti redditi assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020. In tal caso, infatti, in luogo degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal DL 18/2020 (c.d. “*Cura Italia*”), si assume la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

A tali fini occorre compilare i nuovi punti 478, 479 e 480.

Premio ai lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro

A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nella Certificazione Unica 2021, nel nuovo punto 476, è prevista l’indicazione del premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, disciplinato dall’art. 63 del DL 18/2020. Tale premio:

- spetta ai lavoratori che nel 2019 avevano redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000,00 euro;
- è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Altre principali novità

Tra le altre novità che rilevano nella compilazione della Certificazione Unica 2021, si segnalano:

- l'incremento da 258,23 a 516,46 euro, per il periodo d'imposta 2020, dell'importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (artt. 51 co. 3 del TUIR e 112 del DL 104/2020), da indicare nel punto 474;
- la parametrizzazione al reddito complessivo delle detrazioni IRPEF per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, diverse da quelle relative agli interessi passivi sui mutui e alle spese sanitarie (art. 1 co. 629 della L. 160/2019);
- l'indicazione, nel punto 375, dell'importo dell'imposta netta determinata sottraendo dall'imposta lorda il totale delle detrazioni;
- l'indicazione, nel nuovo punto 475, delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili;
- l'inserimento, nella sezione dei dati relativi al percipiente, del nuovo punto 11, in cui deve essere indicato il codice dello Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia, in relazione alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste per i docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010) o i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015);
- l'inserimento del nuovo punto 12 per indicare i redditi erogati in franchi svizzeri ai fini dell'applicazione del regime agevolato previsto per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d'Italia.

3.1.2 Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

Si ricorda che l'art. 1 co. 114 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma. Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare, nella sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme, nel campo 8, il codice "Z3", rilevabile dalla "Tabella G" sopra riportata.

3.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS

In questa parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all'INPS, suddivisi tra:

- lavoratori subordinati del settore privato;
- dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);
- collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori "parasubordinati" e lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95;
- soci di cooperative artigiane.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L'obbligo di certificazione viene infatti assolto dall'INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni periodiche della manodopera occupata.

Soci di cooperative artigiane

Nell'ambito dei dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, nella Certificazione Unica 2021 è stata inserita la nuova sezione 4, riservata all'indicazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti ai soci di cooperative artigiane (codice "Z3" nel punto 8 della sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme), da riportare nel modello REDDITI 2021 PF (quadro RR, sezione I) del lavoratore.

Come sopra indicato, l'art. 1 co. 114 della L. 208/2015 ha disposto l'inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale.

3.3 DATI CONTRIBUTIVI DI ENTI DIVERSI DALL'INPS

Nella sezione "Altri Enti" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dall'INPS (es. Casse di previdenza e assistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti).

3.4 DATI ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2021 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 71 ("Qualifica") deve essere compilato nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

3.5 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;

- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Nel nuovo punto 22 devono essere indicate le somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall'art. 150 del DL 34/2020, che non costituiscono oneri deducibili.

Nuovi codici relativi alle somme non assoggettate a ritenuta

Le istruzioni della Certificazione Unica 2021 prevedono due nuovi codici da indicare nel punto 6, in relazione alle "altre somme non soggette a ritenuta" da indicare nel successivo punto 7.

I nuovi codici sono:

- "12", da utilizzare nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'art. 1 della L. 190/2014;
- "13", da utilizzare nel caso di compensi corrisposti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 e non assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (redditi di lavoro autonomo e provvigioni), per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19 del DL 23/2020).

In relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario ex L. 190/2014 non deve quindi più essere utilizzato il codice "7". Tale codice rimane invece applicabile in relazione ai compensi corrisposti ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011).

Con il codice "8" devono continuare ad essere indicati i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito (es. le spese anticipate in nome e per conto del cliente).

3.6 DATI RELATIVI ALLE "LOCAZIONI BREVI"

Nel modello "ordinario" della Certificazione Unica 2021 è inoltre presente il prospetto per indicare i dati dei contratti di "locazione breve" e le ritenute operate sui relativi corrispettivi.

L'art. 4 del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), attuato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.7.2017 n. 132395, ha infatti introdotto una ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'obbligo di applicazione della ritenuta riguarda gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che

dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o corrispettivi relativi ai suddetti contratti o intervengano nel loro pagamento (si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

Nel prospetto devono essere indicati:

- i dati relativi all'indirizzo dell'immobile;
- la durata del contratto nell'anno di riferimento;
- l'importo del corrispettivo;
- la ritenuta operata.

Se il corrispettivo è stato percepito da un soggetto non proprietario, in caso di sublocazione o di concessione in godimento da parte del comodatario, occorre barrare l'apposita casella.

Comunicazione in forma aggregata

I dati riferiti ai contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo soggetto locatore possono essere comunicati anche in forma aggregata, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei contratti stipulati.

Per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, cioè in forma aggregata o in forma analitica.

3.7 TERMINE DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021 deve avvenire entro il 16.3.2021.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16-*bis* co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è stato infatti differito a regime dal 7 al 16 marzo.

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Resta ferma la possibilità di differire l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche:

- non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, che dal 2021 devono essere rese disponibili ai contribuenti entro il 30 aprile (invece del 15 aprile);
- entro il maggior termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770.

Potranno quindi essere trasmesse entro il 2.11.2021 (termine per la presentazione del modello 770/2021, considerando che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfettari" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del 16.3.2021, le Certificazioni Uniche 2021 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le "locazioni brevi".

3.8 MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2021:

- in via telematica;
- direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato (è ammesso il c.d. "impegno cumulativo" all'invio di più dichiarazioni e comunicazioni, ai sensi dell'art. 3 co. 6-*bis* del DPR 322/98, inserito dall'art. 4-*ter* del DL 34/2019 conv. L. 58/2019);
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell'ambito del flusso telematico (c.d. "fornitura") è possibile:

- da parte dello stesso sostituto d'imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi;
- da parte dell'intermediario, inviare le certificazioni relative a diversi sostituti d'imposta.

3.8.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all'eventuale quadro CT:

- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

3.8.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la sostituzione di una certificazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una certificazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d'imposta o l'intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell'intera comunicazione.

3.8.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito *software*.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il *software* di controllo della Certificazione Unica 2021, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.8.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate:

- attestante l'avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all'utente che ha effettuato l'invio.

3.9 COMUNICAZIONE DELLA "SEDE TELEMATICA" PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CONGUAGLI DEI MODELLI 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2021, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la "sede telematica" (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il "quadro CT" del modello "ordinario".

Il "quadro CT" deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali.

Deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO" (approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168) nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell'anno successivo, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il "quadro CT" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Comunicazione delle variazioni

In ogni caso, il modello "CSO" deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni, ad esempio la variazione della sede Entratel, l'indicazione dell'intermediario o la modifica dello stesso (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2017 n. 51 e circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4).

3.10 REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla pre-compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, infatti, è prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;

- con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.10.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

3.10.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Pertanto, per evitare l'applicazione di sanzioni, la trasmissione delle certificazioni corrette deve avvenire entro il 21.3.2021 (5 giorni dal 16.3.2021).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

A seguito dell'intervento della L. 205/2017, che ha disposto a livello normativo la possibilità di trasmettere entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre) le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, deve ancora essere chiarito se la possibilità di correzione entro 5 giorni senza sanzioni è applicabile anche alle Certificazioni in esame.

Da un punto di vista letterale, infatti, tale disposizione è riferita solo alla scadenza "ordinaria" del 16 marzo.

3.10.3 Scarto dei file

Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088 e le istruzioni alla Certificazione Unica 2021 stabiliscono inoltre che, nel caso di:

- scarto dell'intero *file* contenente le Certificazioni Uniche 2021, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2021, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

Da un punto di vista letterale, le suddette disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2021 n. 13088 sono riferite solo alla scadenza "ordinaria" del 16 marzo, anche se lo stesso provvedimento evidenzia che, a seguito dell'intervento della L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre).

Sul punto è quindi necessario un chiarimento ufficiale.

3.10.4 Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile (dal 2021).

La posizione dell'Agenzia delle Entrate appare tuttavia discutibile, in quanto l'esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.

4 CONSEGNA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2021” AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2021, secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- rilasciarla al contribuente-sostituto, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2021, da rilasciare al contribuente-sostituto, è costituito:

- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituto (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
- dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
 - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti gestori delle aree protette, degli enti di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle Università e della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
 - del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
 - del 2 per mille dell'IRPEF a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (possibilità reintrodotta dall'art. 97-*bis* del DL 104/2020, con riferimento al solo periodo d'imposta 2020).

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2021 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a

seguito di “locazioni brevi”, il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2020;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2020 versati a seguito della presentazione del modello 730/2020, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2020, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d’imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga (c.d. “*bonus* Renzi”), applicabile fino al 30.6.2020, e i dati relativi al nuovo “trattamento integrativo”, applicabile dall’1.7.2020;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai lavoratori “frontalieri” e ai redditi esenti;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); deve essere indicata anche l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell’anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell’impresa, soggette all’imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, anche qualora non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l’indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa; per “coniuge” si intende anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 51 co. 2 del TUIR, nell’ambito del c.d. “*welfare* aziendale”;
- i dati relativi ai contribuenti residenti a Campione d’Italia.

4.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS ED ALTRI ENTI E DATI ASSICURATIVI INAIL

La parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 riguardante i dati relativi alla contribuzione dovuta all’INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello “ordinario” (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati, in maniera analoga al modello “ordinario”:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

A differenza del modello "ordinario", non sono invece previsti i riquadri relativi all'indicazione:

- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

Nel modello "sintetico" non è inoltre prevista l'indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite.

4.4 DATI RELATIVI ALLE "LOCAZIONI BREVI"

Nel modello "sintetico" della Certificazione Unica 2021 è presente anche il prospetto per indicare i dati dei contratti di locazione breve e le ritenute operate sui relativi corrispettivi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, con un contenuto identico al modello "ordinario".

4.5 SOTTOSCRIZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2021 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

4.6 TERMINE DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti le Certificazioni Uniche 2021 entro il 16.3.2021.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 16-*bis* co. 2 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche è stato infatti anticipato a regime dal 31 al 16 marzo, venendo quindi a coincidere con quello previsto per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

4.7 MODALITÀ DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2021 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

4.8 RILASCIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2020

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituito la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2020, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2021, ad esempio la Certificazione Unica 2020 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2021, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 16.3.2021.

4.9 RILASCIO DI UNA CERTIFICAZIONE DIVERSA DOPO LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una Certificazione Unica 2021 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

4.10 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2021

La Certificazione Unica 2021, relativa al 2020, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2021, fino all'approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2020 e 2021 contenuti nella Certificazione Unica 2021 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2021, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

4.11 SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituito, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.